Febbraio

2011

Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria

BATTAGLIONI

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di febbraio pag. 2
- Richiesta di rimborso del credito Iva relativo all'anno 2010 pag. 5
- Modalità di fruizione della detrazione del 36% nel caso di acquisto di *box* pertinenziali pag. 9
- Certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate nel 2010 pag.10
- Tassa vidimazione libri sociali – versamento entro il 16 marzo pag.12
- Comunicazione annuale dati Iva pag.13
- Compensazioni bloccate con ruoli scaduti pag.15
- Chiarimenti sulle comunicazioni *black list* pag.17
- Certificazione degli utili distribuiti nel corso del 2010 pag.21
- Scade il 1° marzo l'opzione o la revoca Irap per il triennio 2011/2013 pag.23
- Individuate le categorie catastali dei fabbricati rurali pag.24

Le procedure amministrative e contabili in azienda

- Le novità per i *leasing* immobiliari – imposta sostitutiva pag.26

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 febbraio al 15 marzo 2011 pag.29

Segnaliamo agli Abbonati che in febbraio verrà inviato lo

"SPECIALE ADEMPIMENTI PRIVACY"

APPALTI PUBBLICI

Nuovi chiarimenti sui contratti assoggettati agli obblighi di tracciabilità

Considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emanato ulteriori indicazioni per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. n.136/10. Tra le tipologie di contratti esclusi dagli obblighi in quanto non ricadenti nella nozione di contratti di appalto con operatori economici rientrano lo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta, gli affidamenti in *house*, i contratti concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione, gli incarichi di collaborazione esterna. La Determinazione n.10, inoltre, suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione da prima del 7 settembre 2010 e ancora in essere alla data del 17 giugno 2011, termine della moratoria per adeguarsi alle norme di tracciabilità, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzi l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivanti. Sul tema vedasi anche l'informativa pubblicata sulla circolare mensile dello scorso mese.

(AVCP, Determinazione n.10 del 22/12/10, G.U. n.4 del 7/01/11)

LEASING IMMOBILIARI

Versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte ipocatastali entro il 31 marzo 2011

Per tutti i contratti di locazione finanziaria immobiliari in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2011. Con un provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha definito l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva, che deve essere corrisposta anche per i contratti per i quali al 31 dicembre 2010 l'utilizzatore ha già esercitato il diritto di riscatto ma non è ancora stato stipulato il rogito notarile mentre non è dovuta per i contratti di *leasing* già stipulati al 31 dicembre 2010 qualora la società di *leasing* non risulti ancora proprietaria dell'immobile. La misura dell'imposta sostitutiva è determinata applicando all'importo corrispondente al valore del bene immobile finanziato l'aliquota del 2% per i fabbricati strumentali e del 3% per i fabbricati abitativi scomputando l'imposta di registro proporzionale già corrisposta in relazione al contratto di *leasing* e riducendo l'importo risultante di una percentuale forfetaria pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto. Per effettuare il pagamento in esame è necessario attendere la data di attivazione della procedura telematica che sarà stabilita con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Sul tema sarà pubblicata un'informativa sulla circolare mensile del prossimo mese.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 14/01/11)

MORATORIA DEBITI PMI

Nuovo accordo in cantiere sulla moratoria dei debiti delle piccole e medie imprese

È scaduto lo scorso 31 gennaio 2011 il termine per le piccole e medie imprese per presentare le istanze per fruire della sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, per 12 o per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di *leasing* e per allungare a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.

Nello stesso giorno è stato aperto il nuovo tavolo di confronto per la valutare la proroga della moratoria: per le imprese che non ne hanno beneficiato sarà prevista la riapertura dei termini della moratoria sui finanziamenti in essere.

Per le aziende, invece, che hanno finanziamenti in essere e hanno già usufruito della moratoria - e che quindi non avrebbero ulteriori sospensioni - è in fase di studio una soluzione che permetta una ristrutturazione con un allungamento al medio e lungo termine. Entro la fine di febbraio sarà firmata la nuova intesa tra le parti.

(Ministero Economia Finanze-ABI-Associazioni imprenditoriali, Tavolo di confronto, 31/01/11)

ARCHIVIO VIES

Inserimento nell'archivio solo per chi intende effettuare operazioni intracomunitarie

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo i contribuenti che intendono eseguire operazioni intracomunitarie devono presentare domanda per dichiarare la volontà di operare con l'estero. Chi, invece, ha presentato una richiesta immotivata, ossia non legata alla reale volontà o necessità di effettuare operazioni intra-Ue, può proporre una nuova istanza per non essere incluso nell'elenco. La domanda di inserimento nell'archivio Vies può essere presentata, sia a mano sia tramite raccomandata, a qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate. Le eventuali domande di cancellazione devono, invece, essere presentate, sia a mano sia tramite raccomandata, esclusivamente all'ufficio delle Entrate a cui ci si è rivolti per la richiesta iniziale di iscrizione al Vies. Dallo scorso 1° febbraio 2011 è disponibile sul sito *web* dell'Agenzia un servizio che permette di consultare l'elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risultano in possesso dei requisiti per essere incluse nel Vies. Inserendo una partita Iva, il servizio fornisce l'esito della verifica, evidenziando se l'operatore indicato ha già i requisiti di inclusione. Gli operatori che risultano già essere in possesso dei requisiti non devono fare nulla: rientreranno automaticamente nel Vies quando, a fine febbraio, dall'archivio verranno effettivamente eliminati i non autorizzati. Chi non risulta in questo elenco ed ha presentato già l'apposita istanza, potrà verificare il suo inserimento tra i soggetti autorizzati a fine febbraio, quando sarà disponibile la consultazione dell'archivio Vies. L'Agenzia ha comunque trenta giorni di tempo per vagliare l'idoneità o meno ad effettuare operazioni intracomunitarie.

(Agenzia delle Entrate, Comunicati, 26/01/11 e 1/02/11)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI DICEMBRE 2010

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 138,4. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,9%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di dicembre è pari 2,935935.

(Istat, Comunicato, 14/01/11)

DIRITTO CCIAA

Fissato il diritto 2011 per l'iscrizione al Registro delle imprese e al REA

Nelle more dell'emanazione del decreto che fisserà il diritto annuale per l'anno 2011, il Ministero dello Sviluppo economico ha individuato le misure applicabili alle imprese che si iscrivono al Registro delle Imprese dal 1° gennaio 2011. In particolare, mentre per la generalità delle nuove imprese gli importi dovuti corrispondono a quelli stabiliti per l'anno 2010, per le nuove società semplici, le nuove società tra avvocati e le relative nuove unità locali l'ammontare del diritto è stato aumentato rispetto a quanto previsto in passato. Si evidenzia inoltre che dal 1° gennaio 2011 l'obbligo del pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio competenti per territorio riguarda anche i soggetti iscritti esclusivamente al Repertorio economico amministrativo da tale data.

(Ministero dello Sviluppo economico, Nota, 30/12/10)

ATTIVITÀ DI IMPRESA

La libertà economica della azienda non può essere limitata per ragioni fiscali

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di abuso del diritto, si tratta di verificare se l'operazione rientra in una normale logica di mercato e che il carattere abusivo deve essere escluso per la compresenza non marginale di ragioni *extra* fiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione, ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistenti in un miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa. Il sindacato dell'Amministrazione Finanziaria, pertanto, non può spingersi ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili (nel caso di specie, una fusione), solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.1372, 21/01/11)

LAVORO DIPENDENTE

Il 17 marzo sarà festa nazionale

Nella seduta del 28 gennaio, il Consiglio dei Ministri si è soffermato sugli effetti civili della giornata del 17 marzo 2011, festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Poiché tale qualificazione comporta l'implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive, il Consiglio ha ritenuto obbligatorio di conseguenza (e solo per quest'anno) estendere alla giornata del 17 marzo 2011 le regole in materia di orario festivo, limitazioni su determinati atti giuridici, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

(Consiglio dei Ministri, 28/01/2011)

AGGIORNAMENTO XBRL

Aggiornata la versione della tassonomia formato Xbrl per il 2011

È disponibile sul sito http://www.xbrl.org/it/nmpxbrl.aspx?id=271 la nuova **versione 1.10** della tassonomia "principi contabili nazionali", che ha ottenuto il 3 febbraio 2011 il parere dell'Oic, come previsto dall'art.3, co.3 del DPCM del 10/12/08.

(Xbrl italia, sito web, 3/02/2011)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2010

Da quest'anno, i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il **nuovo quadro VR** contenuto nella dichiarazione stessa e, quindi, non possono più presentare il soppresso modello VR indirizzato all'agente della riscossione.

Per poter effettuare subito la richiesta di rimborso del credito Iva annuale, pertanto, da quest'anno sarà necessario compilare e trasmettere in via telematica la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma.

Con **Provvedimento del 28 gennaio 2011,** l'Agenzia delle Entrate ha definito la tempistica con la quale – in caso di richiesta del rimborso in conto fiscale - l'agente della riscossione pretenderà dal contribuente la documentazione relativa alla prestazione della garanzia:

- entro 10 giorni dall'invio telematico della dichiarazione annuale Iva contenente nel quadro VR, l'Agenzia delle Entrate dovrà inoltrare all'agente della riscossione i dati relativi alla richiesta di rimborso
- nei successivi 10 giorni il concessionario della riscossione richiederà al contribuente la garanzia (normalmente la polizza fideiussoria) ovvero in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi che non devono fornire garanzie (si veda oltre).

La dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2010 può essere presentata a partire dall'**1 febbraio 2011** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (attualmente stabilito al 30 settembre 2011).

Chi è interessato al rimborso Iva

In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino **strutturalmente a credito Iva** e tale **credito sia superiore ai versamenti** che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell'anno 2011, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.

Va rammentato, peraltro, che già dall'anno 2010, la compensazione dei crediti Iva è soggetta a importanti limitazioni:

- sia in termini di momento a partire dal quale utilizzare detto credito (per importi superiori ad €10.000);
- sia con riferimento ai controlli necessari per l'apposizione del visto di conformità (per importi superiori ad €15.000).

Società di comodo

Sono precluse dalla possibilità di richiedere il rimborso dell'Iva le società di comodo. Si ricorda altresì che, a seguito del D.L. n.223/06, tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione e, trascorsi 3 anni, detto credito viene definitivamente perso.

Importo minimo
È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito è di importo **superiore** ad € 2.582,28. Tale limite **non** vale:

- nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
- nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.

Interessi
Nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un **interesse** annuo.

I casi in cui è possibile richiedere il **rimborso annuale** dell'Iva.

Cessazione dell'attività nel corso del 2010	All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.
L'aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)	È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono: ➡ le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art.74, co.7 e 8 ➡ le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati ➡ le operazioni c.d. ad "aliquota zero" emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'art.17 (prestazioni di subappalto nell'edilizia, cessione di fabbricati strumentali, ecc.). Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.
Operazioni non imponibili	Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui: ▸ agli artt.8 (cessioni all'esportazione), 8-*bis* (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR n.633/72; ▸ agli artt.41 e 58 del D.L. n.331/93; ▸ agli artt.71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali); ▸ all'art.50-*bis*, co.4, lett.f) del D.L. n.331/93 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell'Unione Europea, effettuate per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2010. Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art.74-*ter* (vedasi la RM VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95.

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche	Il rimborso compete per l'acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (R.M. n.392/E/07). Il rimborso non spetta con riferimento all'imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. n.179/E/05).
Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli	Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art.8, co.1, dell'art.38-*quater* e dell'art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2010 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.
Minor eccedenza detraibile nel triennio	Il rimborso dell'Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2008-2009-2010) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori ad €2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

Le garanzie

Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio.

Per i seguenti soggetti, **non** è necessario presentare la **garanzia**:

- coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad €5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore);
- coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;
- i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad €258.228,40;
- le imprese c.d. "virtuose" (si veda oltre).

I contribuenti virtuosi

SI definiscono "virtuosi" (e non necessitano garanzie per il rimborso dell'Iva) i contribuenti che:

- sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);
- sono in attività da almeno 5 anni;
- non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva "significativi".

Si precisa che tali soggetti dovranno comunque presentare apposita autocertificazione al Concessionario della riscossione dove si attesta che:

- il Patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall'ultimo bilancio approvato;

- non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;
- l'attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
- non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
- sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE DEL 36% NEL CASO DI ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALI

La Risoluzione n.7 del 13 gennaio 2011 ha precisato che è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per l'acquisto (o la realizzazione) di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, non necessariamente adibiti a prima casa, anche in proprietà condominiale, nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell'atto di acquisto.
Per la fruizione della detrazione del 36%, il vincolo di pertinenza del box all'abitazione deve sussistere già alla data in cui le spese sono sostenute.
Pertanto, nel caso di versamento di acconti effettuati con bonifico bancario o postale, fino a concorrenza del costo di acquisto (o costruzione) del box, la detrazione compete se:

- è stato stipulato un contratto preliminare di compravendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'abitazione e il box;
- il contratto preliminare è stato registrato presso l'ufficio competente;
- le spese sostenute risultino da un'attestazione rilasciata dal venditore;
- la comunicazione al Centro operativo di Pescara sia inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si intende fruire della detrazione.

Tali requisiti vengono derogati nel solo caso in cui il contribuente costruisca in economia la propria abitazione e il box: qualora il vincolo pertinenziale risulti dalla concessione edilizia (permesso di costruire) le spese per la costruzione del box potranno essere detratte anche prima che venga ultimata l'abitazione.

In relazione alla peculiare ipotesi in cui il bonifico bancario o postale per l'acquisto del box venga effettuato in data coincidente con quella di stipula dell'atto notarile, anche se in un orario precedente a quello di stipula, la destinazione pertinenziale è attribuita nell'arco dello stesso giorno e, quindi, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi realizzata. Viceversa, in caso di acconti bonificati prima dell'atto notarile, ma in assenza di un preliminare di compravendita registrato, il promissario acquirente del box non potrà fruire della detrazione del 36% in quanto non è riscontrabile univocamente la sussistenza del requisito pertinenziale al momento del pagamento. La detrazione del 36% rimarrà circoscritta alle sole somme versate in sede di atto notarile, sempre che in tale sede venga evidenziato il medesimo vincolo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2010

Entro il giorno 28 febbraio 2011 devono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d'imposta, le certificazioni attestanti l'effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell'anno 2010.

Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute di acconto a carico del condominio per contratti di appalto di opere o di servizi e delle ritenute di acconto a carico delle Banche e delle Poste Italiane trattenute al momento dell'accredito ai beneficiari dei bonifici (effettuati dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010) che fruiscono delle detrazioni del 36% e del 55%.

La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:

- i dati identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
- i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
- l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili. Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto;
- l'ammontare delle ritenute operate;
- l'ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);
- il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato.
Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):

A	prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
C	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;

N	indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: ▸ nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; ▸ in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
O	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata;
Q	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
T	provvigioni corrisposte a mediatore;
U	provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
V	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;
W	corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi.

Vale anche la pena di precisare che:

- in relazione ai compensi erogati agli **sportivi dilettanti**, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad € 7.500 ai sensi dell'art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;
- per memoria, è opportuno certificare i compensi erogati ad **esercenti prestazioni di lavoro autonomo** che hanno optato per il **regime agevolato** di cui all'art.13 della L. n.388/00 (per i quali non vanno trattenute le ritenute di acconto), in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nella dichiarazione dei sostituti di imposta;
- sempre per memoria, nel caso di erogazione di compensi di **lavoro autonomo a ricercatori residenti all'estero** di cui al D.L. n.185/08, è bene indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO

Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali entro il termine del **16 marzo 2011**.
Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l'applicazione dell'imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.
Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

€ 309,87	per la generalità delle società;
€ 516,46	per le società con Capitale sociale all'1/01/11 superiore a € 516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2011.

Soggetti esclusi
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali. Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Versamento
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2011. La compilazione riguarda la sezione "Erario". Si riporta di seguito un esempio di compilazione.

Esempio

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI	**7085**		**2011**			
codice ufficio **codice atto**						**+/- SALDO (A-B)**
			TOTALE A	**309,87**	**B**	**309,87**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Scade il prossimo **28 febbraio 2011** il termine per trasmettere – esclusivamente in via telematica – la **Comunicazione annuale dei dati Iva** relativa all'anno **2010**; tale adempimento non sostituisce la dichiarazione Iva (la quale viene, di regola, presentata unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo.

Si ricorda, peraltro, che il D.L. n.78/09 ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2009, la possibilità di inviare separatamente la dichiarazione Iva nel caso questa presenti un saldo annuale a credito; in tale caso, l'invio della dichiarazione effettuato entro il 28/02 consente di omettere la presentazione della comunicazione annuale dati Iva.
Con la recente C.M. n.1/E del 25 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha permesso l'invio autonomo della dichiarazione annuale anche a coloro che presentano una saldo annuale da dichiarazione Iva a debito.
Pertanto, a partire dal presente modello dichiarativo, tutti i soggetti passivi d'imposta possono presentare la dichiarazione Iva autonoma entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

Soggetti obbligati
Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Soggetti esonerati
Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva (oltre al caso precedentemente citato di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio):

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti e coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art.36-*bis* e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti (è irrilevante il fatto che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva per operare rettifiche alla detrazione). L'esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (*reverse charge*);
- i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000);
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640 del 26 ottobre 1972, esonerati dagli adempimenti Iva (purché non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari);

- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'Iva nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell'ipotesi di cui all'art.44, co.3, secondo periodo del D.L. n.331/93, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. n.398/91, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art.74-*quinques* per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a € 25.000,00 ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. In presenza di contabilità separate la determinazione del volume d'affari avviene considerando tutte le attività esercitate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi di cui all'art, 1, commi da 96 a 117, della L. n. 244/07.

Effetti della comunicazione

È importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva non sono quelli propri della Dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Pertanto:

- nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata;
- non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione;
- non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni;
- in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065.

Le informazioni contenute

La comunicazione annuale dati Iva è un riepilogo aggregato e semplificato delle operazioni 2010; in particolare, tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive, si tratta di esplicitare:

- totale delle operazioni (con dettaglio delle operazioni imponibili, non imponibili e esenti);
- la parte delle operazioni (cessioni ed acquisti) imputabile ai beni strumentali
- eventuali importazioni di oro e argento puro o rottami, senza pagamento di Iva in dogana
- l'Iva esigibile e l'Iva detratta
- l'Iva complessivamente dovuta (ovvero il credito)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMPENSAZIONI BLOCCATE CON RUOLI SCADUTI

L'articolo 31 del D.L. n.78/10 ha introdotto, con decorrenza dall'1 gennaio 2011, il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore ad €1.500. Il riferimento è ai soli crediti erariali, pertanto risultano escluse le pendenze di altra natura (ad esempio multe stradali o accertamenti ICI). L'inosservanza di tale divieto viene punita con la **sanzione pari al 50%** dell'importo indebitamente compensato.
Nel mese di gennaio l'Amministrazione Finanziaria ha reso noti alcuni chiarimenti in merito all'operatività di tale disposizione.

Applicazione del divieto	Si poneva il dubbio se il blocco riguardasse solo l'eccedenza del credito a disposizione del contribuente, ovvero il debito iscritto a ruolo per un importo superiore ad € 1.500 bloccasse completamente la possibilità di utilizzo dei crediti erariali. L'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto di adeguarsi alla seconda tesi: il contribuente, pertanto, qualora sia interessato da ruoli superiori alla predetta soglia, comunque si vedrà bloccati tutti i propri crediti erariali. *Esempio: Mario Rossi ha un credito Iva di € 100.000 e un ruolo scaduto di € 5.000. Tale debito iscritto a ruolo blocca integralmente l'utilizzo del credito da parte di Mario Rossi, sino a che egli non provvederà alla definizione di tale ruolo.* Come indicato dal **comunicato stampa del 14/01/11**, laddove la compensazione avvenga prima che sia emanato il previsto decreto attuativo le compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori ad €1.500,00 non sono sanzionabili, sempre che l'utilizzo dei crediti non intacchi quelli destinati al pagamento dei ruoli scaduti. *Esempio: Mario Rossi ha un credito Iva di € 100.000 e un ruolo scaduto di € 5.000. Sino all'emanazione dell'apposito decreto, Mario Rossi potrà utilizzare in compensazione il proprio credito Iva, comunque sino ad € 95.000, tenendosi a disposizione € 5.000 per effettuare la compensazione con il ruolo scaduto, non appena questo sarà possibile.*
Ambito applicativo	Il divieto di compensazione opera non solo con riferimento ai ruoli notificati dal 2011, ma anche con riferimento alle cartelle già notificate nel 2010 e, più in generale, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto anteriormente all'1/01/11.
Nozione di "accessori"	Con riferimento al calcolo del limite di € 1.500,00, l'art. 31 del D.L. n.78/10 fa riferimento alle "imposte erariali e relativi accessori". Sul punto, le Entrate hanno chiarito che per "accessori" devono intendersi le sanzioni, gli interessi, gli aggi della riscossione e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica della cartella o relative alle procedure esecutive sostenute dall'agente della riscossione. In altre parole, occorre verificare l'importo complessivo iscritto a ruolo.

Vista la delicatezza della questione e le sanzioni che potrebbero essere comminate, al fine di consentire allo Studio di valutare correttamente le compensazioni è necessario che, se non si sia già provveduto, siano fornite **con la massima sollecitudine** le cartelle relative a ruoli notificati.
In mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CHIARIMENTI SULLE COMUNICAZIONI *BLACK LIST*

Dall'1/07/10 le operazioni intrattenute con soggetti stabiliti in uno dei Paesi ritenuti a fiscalità privilegiata (c.d. *black list*), individuati dal D.M. 4/05/99 e dal D.M. 4/11/01, devono essere oggetto di specifica comunicazione all'Amministrazione Finanziaria; tale comunicazione deve essere resa con cadenza mensile o trimestrale a seconda che il volume di dette operazioni superi o meno il limite di € 50.000 per ciascun trimestre, limite da verificare per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, servizi ricevuti, servizi resi)
In vista della scadenza dello scorso 31/01/11 – entro la quale i contribuenti potevano correggere senza applicazione di sanzioni i modelli relativi al trimestre luglio/settembre 2010 ed ai mesi da luglio a novembre 2010 – in data 28 gennaio 2011 l'Agenzia delle Entrate ha emanato la C.M. n.2/E per fornire chiarimenti circa le modalità di compilazione di tale comunicazione.
Malgrado tale termine sia passato, i chiarimenti riguardano un adempimento a regime, per cui è importante che ciascun operatore economico che abbia a che fare con imprese localizzate in tali Paesi ne sia a conoscenza.
Di seguito si riportano i chiarimenti, tralasciando ovviamente quelli esclusivamente relativi alla passata scadenza.

Importazioni	Uno dei principali dubbi riguardava le importazioni: ci si chiedeva se per le importazioni di beni da un Paese *black list*, ai fini della compilazione della comunicazione, si dovesse fare riferimento alla registrazione del debito in contabilità (quindi registrazione di una fattura o altro documento equipollente) ovvero della bolla doganale (la cui registrazione potrebbe avvenire anche mesi dopo). Secondo l'Agenzia delle Entrate, poiché la bolletta doganale acquista ai fini Iva ha natura di documento equipollente alla fattura, le importazioni devono essere segnalate nell'ambito delle operazioni passive tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali. Peraltro, se la registrazione in contabilità generale dell'operazione di importazione è antecedente rispetto all'annotazione nei registri Iva della bolletta doganale, l'importatore deve tener conto, ai fini dell'obbligo di segnalazione, dei dati indicati in contabilità generale, salva la successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti, al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza applicazione di sanzioni.
Trasferte dipendenti	La seconda questione controversa riguardava i rimborsi che il datore di lavoro eroga ai dipendenti (ma le stesse considerazioni riguardano anche gli amministratori) per i rimborsi spese analitici (alberghi, ristoranti, taxi, ecc) che questi chiedono in occasione di trasferte in Paesi *black list*. Sul punto l'Agenzia delle Entrate specifica che, qualora i documenti di spesa siano intestati ai dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese, tali spese si devono considerare escluse dall'ambito applicativo di tale adempimento. Questo purché tali spese – di regola, di importo esiguo – siano classificate nel costo del personale.

Cessioni gratuite di beni	Le cessioni gratuite di beni sono, in linea generale, operazioni soggette ad Iva. Conseguentemente, le stesse formano oggetto dell'obbligo di comunicazione se la controparte è un operatore economico situato in un Paese c.d. *black list*. Tuttavia, sono escluse dall'obbligo di comunicazione - in quanto cessioni non soggette ad Iva – le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, sempreché il relativo costo unitario non sia superiore a € 25,82. Allo stesso modo vanno escluse le cessioni gratuite di beni per i quali, all'atto del loro acquisto o importazione, non sia stata operata la detrazione dell'imposta. Analogamente, devono ritenersi escluse dall'obbligo di segnalazione le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.
Rappresentante fiscale *black list*	La circolare 53/E/10 ha incluso tra le operazioni soggette all'obbligo di comunicazione le operazioni realizzate da un soggetto passivo Iva nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, anche qualora il rappresentante fiscale sia nominato in un Paese non incluso nella *black list*. Sono invece escluse dall'adempimento in esame le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella *black list*, qualora l'operatore economico "rappresentato" – che costituisce la controparte dell'operazione – non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori (es: operazione intrattenuta con il rappresentante fiscale svizzero di un'impresa tedesca).
Acquisti di servizi non territoriali	Le prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese *black list* non soggette ad Iva in quanto prive del requisito della territorialità (es: prestazione relativa ad un immobile situato in svizzera, territorialmente rilevante in svizzera ai sensi dell'art.7-*quater* del DPR n.633/72) devono essere indicate al lordo dell'eventuale imposta assolta all'estero.
Servizi bancari	L'addebito di commissioni bancarie da parte dell'istituto di credito localizzato in un Paese *black list* concretizza un'operazione esente a fronte dalla quale il soggetto passivo Iva provvede all'autofatturazione indicando in fattura, anziché l'Iva dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l'operazione risulta esente. Conseguentemente tale operazione deve essere segnalata.
Tour operator	Le operazioni realizzate dai tour operator, vista l'impossibilità di identificare l'imposta dal documento in ragione del regime speciale previsto per le agenzie di viaggio, devono essere indicate tra le operazioni non soggette ad Iva.
carburanti	Le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti Iva presso distributori stabiliti in Paesi *black list*, in quanto operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, non sono soggette all'obbligo di registrazione ai fini Iva e, quindi, neppure alla comunicazione *black list*.
Operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale	Le operazioni dei commercianti al dettaglio e dei soggetti equiparati, effettuate senza emissione di fattura (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) non devono essere comunicate tra le operazioni *black list*, in quanto manca la possibilità per il contribuente di identificare la controparte. Qualora invece venga emessa fattura, l'operazione deve essere inserita negli elenchi.

Stabili Organizzazioni	La R.M. n.121/E/10 ha precisato che rientrano negli obblighi di comunicazione, con riferimento alle prestazioni di servizi non soggette ad imposta in quanto carenti del requisito territoriale, anche le operazioni svolte da una stabile organizzazione in un Paese *black list* di un contribuente italiano, nei confronti di clienti e fornitori pure domiciliati in *black list*. L'obbligo di comunicazione deve essere esteso anche alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un operatore economico stabilito in un Paese *black list*, dalla stabile organizzazione, situata in un Paese a fiscalità ordinaria, di un soggetto economico residente in Italia.
Cessioni "estero su estero"	Posto che le cessioni e gli acquisti di beni non soggetti ad imposta sul valore aggiunto non sono soggette all'obbligo di comunicazione, allo stesso modo sono escluse cessioni ed acquisti effettuati dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese *black list*.
Comunicazione in caso di fusione	Nel caso in cui nel corso dell'anno il soggetto obbligato alla comunicazione si estingua a seguito di un'operazione straordinaria, il soggetto risultante è tenuto a presentare il modello di comunicazione per il quale il termine di presentazione non risulti ancora scaduto al momento in cui l'operazione straordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuate anteriormente dal soggetto estinto. Nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento debbano essere comunicate operazioni in parte effettuate dal soggetto estinto ed in parte effettuate dal nuovo soggetto risultante dall'operazione straordinaria, quest'ultimo potrà presentare un'unica comunicazione riepilogativa.
***Reverse charge* e prestazione di servizi**	Qualora una prestazione di servizi ricevuta sia registrata nelle scritture contabili obbligatorie prima dell'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile, detta operazione deve essere segnalata tenendo conto della data di annotazione dell'operazione nei registri di contabilità generale.
Note di variazione	Le note di variazione, emesse o ricevute, relative ad operazioni registrate prima del 1° luglio 2010 (quindi prima del termine di decorrenza dell'obbligo di comunicazione) devono essere escluse dal modello di comunicazione, in quanto le operazioni che vanno a rettificare non sono state oggetto di comunicazione.
Fatture di acconto	Poiché al momento del pagamento di ciascun acconto sul prezzo concordato per la fornitura dei beni destinati all'estero deve essere emessa, e successivamente registrata, la relativa fattura, il momento rilevante ai fini dell'obbligo di comunicazione coincide con la data di registrazione delle fatture relative agli acconti ricevuti. In tal caso, l'importo dell'operazione da indicare nel modello di comunicazione corrisponde all'ammontare dell'acconto fatturato.
Cipro, Malta e Corea del Sud	Sono escluse dal novero delle operazioni che formano oggetto dell'obbligo di comunicazione, già a partire dal mese di luglio 2010, quelle realizzate con soggetti stabiliti nei territori di Cipro, Malta e Corea del Sud. Conseguentemente, già in occasione del primo invio del modello di comunicazione, tali operazioni non assumono rilevanza ai fini della determinazione della periodicità di presentazione del modello (quindi non rilevano neppure le operazioni poste in essere prima del 1/07/10).
Variazione periodicità	La scelta della periodicità mensile, da parte di un contribuente trimestrale, vincola quest'ultimo almeno fino al termine dell'anno solare nel corso del quale ha esercitato la scelta stessa e, comunque, fino a successiva revoca da esercitarsi barrando nel modello relativo alla prima comunicazione utile l'apposita casella denominata "Variazione di periodicità".

Rettifica e ravvedimento	Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, senza corresponsione di alcuna sanzione. In tale ipotesi è necessario barrare, sul frontespizio del modello, la casella "Comunicazione integrativa". Scaduto il suddetto termine tornano applicabili le regole generali in tema di sanzioni, nonché l'istituto del ravvedimento operoso. In particolare, l'omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della stessa con dati incompleti od inesatti è punita con la sanzione amministrativa da € 516 ad €4.130. Se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza, quest'ultimo potrà sanare l'omissione, inviando per la prima volta la comunicazione, ovvero sanare la trasmissione della medesima con dati incompleti o inesatti, inoltrandola corretta, senza barrare, in entrambe le ipotesi, la casella denominata "Comunicazione integrativa". Il ravvedimento potrà perfezionarsi entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore.
Mancanza del codice identificativo	La valutazione circa la ricorrenza dell'errore scusabile che esclude l'applicazione delle sanzioni sarà valutato caso per caso in sede di verifica. Pertanto, anche l'impossibilità per il soggetto passivo italiano di ottenere i codici fiscali o equipollenti o gli altri dati richiesti dei soggetti *black list* con cui ha intrattenuto rapporti commerciali sarà valutata dagli organi accertatori, tenuti a verificare, caso per caso, la disapplicazione delle sanzioni. Qualora manchi un codice fiscale estero, si ritiene possibile indicare, nell'apposito campo, un altro dato allo stesso similare (quale, ad esempio, può considerarsi il numero di iscrizione alla camera di commercio del cliente o fornitore), sempreché il medesimo renda immediata ed univoca l'identificazione dell'operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese *black list.*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2010

Entro il prossimo 28 febbraio dovranno essere rilasciate le certificazioni attestanti l'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

Somme da certificare

Le somme da certificare fanno riferimento:

- alle riserve di utili distribuite, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest'ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili ante opzione per trasparenza);
- alle riserve di capitale distribuite, verificandosi la presunzione di cui all'art.47, co.1, del Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);
- all'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente.
- all'erogazione di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
- alle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.

Somme che non vanno certificate

Esse sono:

- gli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27-*ter* del DPR n.600/73 (ad esempio dividendi erogati ai titolari di partecipazioni non qualificate);
- gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.7 del D.Lgs. n.461/97.

Residenti all'estero

La certificazione può essere rilasciata ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le somme pagate in Italia.

Oggetto della certificazione

Oggetto della certificazione sono le sole somme **pagate** nel corso del 2010 con particolare riferimento ai dividendi, anche se il concetto è generale, lo schema della certificazione distingue tra:

utili formati sino al periodo in corso al 31/12/07	e utili formati successivamente

Il differente periodo di formazione delle riserve incide sulla quota imponibile degli utili in capo al percettore, che varia, rispettivamente, **dal 40 al 49,72%**, in connessione con la modifica dell'aliquota Ires.

È possibile reperire il modello da utilizzare per il periodo 2010 sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SCADE IL 1° MARZO L'OPZIONE O LA REVOCA IRAP PER IL TRIENNIO 2011/13

La Finanziaria 2008, con effetto sul triennio 2008/10, ha dettato rilevanti modifiche alla disciplina Irap, distinguendo, quanto a determinazione della base imponibile, tra soggetti Ires ed Irpef.
In particolare:

le società di capitali	Determinano la base imponibile Irap sulla base dei dati contabili, senza considerare le indeducibilità previste per le imposte dirette	art. 5, D.Lgs n.446/97
le società di persone e ditte individuali	mantengono sostanzialmente il precedente criterio (con applicazione delle indeducibilità previste per le imposte dirette)	art.5-*bis,* D.Lgs. n.446/97

La Finanziaria ha quindi offerto la possibilità anche alle **società di persone ed alle ditte individuali**, **purché in contabilità ordinaria** (per scelta o per obbligo), di applicare il regime previsto per le società di capitali esercitando un'**apposita opzione** con istanza da inviarsi esclusivamente in via telematica (provv. del 31 marzo 2008).

L'Amministrazione Finanziaria, intervenendo sull'argomento, ha chiarito (C.M. n.60/E/08) che l'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta, al termine dei quali essa si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio.

Soggetti che hanno già esercitato l'opzione per il triennio 2008/10
I soggetti, società di persone e ditte individuali, che avevano optato nel triennio 2008/10 per il regime *ex* art. 5, D.Lgs n.446/97, possono alternativamente:

- non fare nulla ed applicare nuovamente il "calcolo contabile" dell'Irap per il triennio 2011/13;
- revocare l'opzione precedentemente comunicata, determinando quindi la base imponibile Irap secondo le regole dell'art.5-*bis*. Tale revoca risulterà vincolante per almeno un triennio (il modello da utilizzarsi è quello redatto per l'istanza di opzione). **La revoca dovrà essere esercitata entro il 1 marzo 2011.**

Soggetti che non hanno esercitato l'opzione per il triennio 2008/10
Costoro potranno esercitare l'opzione per il triennio 2011/13, con le stesse modalità dettate dalla C.M. n.60/E/08 nel termine del **1 marzo 2011.**
La comunicazione deve infatti essere effettuata **entro 60 giorni dall'inizio del primo periodo d'imposta**, o entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l'attività in corso d'anno.
È possibile reperire il modello da utilizzare per l'opzione sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INDIVIDUATE LE CATEGORIE CATASTALI DEI FABBRICATI RURALI

Si intendono fabbricati rurali quegli immobili posti al servizio di terreni agricoli, ed utilizzati in modo strumentale per l'attività di coltivazione, oppure come abitazione dell'imprenditore agricolo.

Questi fabbricati godono di un regime fiscale agevolato; il loro reddito, infatti, al verificarsi di tutti i requisiti previsti dalla legge, si considera compreso in quello del terreno che servono.
Il Legislatore ha individuato i requisiti che il fabbricato rurale deve avere per essere considerato tale (art. 9, D.L. n.557/93); in particolare, sono fabbricati rurali per natura i fabbricati destinati:

- al ricovero delle piante e degli animali;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine e degli attrezzi;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli;

ovvero utilizzati:

- per l'agriturismo;
- quali ufficio dell'azienda agricola.

Possono essere considerate rurali anche le abitazioni; in tal caso, però, la norma detta requisiti maggiormente restrittivi. L'abitazione deve infatti essere utilizzata:

- dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, che riveste la qualifica di imprenditore agricolo ed è iscritto nel registro delle imprese;
- dall'affittuario del terreno o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito, che riveste la qualifica di imprenditore agricolo ed è iscritto nel registro delle imprese;
- dai familiari conviventi a carico del proprietario o dell'affittuario, risultanti dalle certificazioni anagrafiche, o da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
- da pensionati per attività svolta in agricoltura;
- da uno dei soci o amministratori di società agricola (iscritta nel registro delle imprese) avente la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- dai dipendenti esercenti attività agricole.

Ulteriori requisiti sono poi:

- il volume d'affari derivante dalle attività agricole di chi conduce il fondo deve essere superiore alla metà (un quarto nelle zone montane) del reddito complessivo dichiarato dal soggetto;
- il terreno al cui servizio è posta l'abitazione deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario e avere una superficie di almeno 10 mila metri quadrati (1 ettaro);
- le abitazioni non devono avere caratteristiche di lusso, né avere i requisiti per essere iscritte alle categorie A/1 e A/8.

Proprio su questo ultimo aspetto si è espresso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel *question time* del 19 gennaio condizionando la ruralità al classamento dell'immobile nelle categorie catastali A6 (abitazione di tipo rurale) e D10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

È bene ricordare che la posizione espressa negli scorsi giorni dal Ministero conferma quanto già sostenuto in più sentenze dalla Corte di Cassazione in materia Ici (esclusione dei fabbricati rurali dalla soggettività passiva all'imposta comunale), ovvero che oltre ai requisiti di cui abbiamo detto (art. 9 del D.L. n.557/93) gli immobili rurali devono essere classificanti A6 o D10.
In particolare, il Ministero specifica che questo ulteriore requisito va verificato per i fabbricati già presenti in catasto e che per gli altri fabbricati il proprietario ne richieda l'iscrizione.
Posto che non esiste un obbligo di iscrizione nel catasto fabbricati degli immobili rurali, se non nel caso di nuove costruzioni ovvero di cessione, segnaliamo che l'Agenzia del Territorio già da tempo non attribuisce più ai fabbricati la categoria A6 mancando essa dei requisiti minimi di abitabilità, ne deriva che in attesa di maggiori chiarimenti non si ritiene opportuno consigliare al proprietario di fabbricati rurali l'iscrizione in catasto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE NOVITÀ PER I *LEASING* IMMOBILIARI – IMPOSTA SOSTITUTIVA

La Legge di stabilità 2011 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei *leasing* immobiliari (sia relativi a fabbricati strumentali che a destinazione abitativa) per quanto riguarda :

- le imposte ipotecarie e catastali dovute in occasione dei trasferimenti di proprietà dell'immobile oggetto del contratto;
- l'obbligo di registrazione del contratto per il periodo di durata della locazione finanziaria;
- la responsabilità solidale verso l'erario per le imposte dovute.

Le nuove disposizioni riguardano i contratti di locazione finanziaria sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2011.
Tuttavia, per i contratti di locazione finanziaria in corso alla data del 1° gennaio 2011 – al fine di uniformarli alla nuova disciplina che prevede il pagamento di imposte ipotecarie, catastali e di registro in misura fissa all'atto del riscatto – è dovuta un'imposta sostitutiva da pagarsi obbligatoriamente entro e non oltre la scadenza del **31 marzo 2011**.
Con il Provvedimento direttoriale del 14 gennaio 2011 l'Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità e i criteri da adottare per il calcolo della predetta imposta sostitutiva.

Le "vecchie" regole in vigore fino al 31 dicembre 2010
La disciplina applicabile ai *leasing* immobiliari fino alla data del 31 dicembre 2010 prevedeva i seguenti passaggi:

- pagamento delle imposte ipotecarie catastali nella misura complessiva del 2% all'atto dell'acquisto dell'immobile strumentale da parte della società di *leasing* (1,5% di ipotecaria + 0,5% di catastale); la misura saliva al 3% (2% ipotecaria e 1% catastale) in caso di immobili abitativi;
- pagamento dell'imposta di registro per tutta la durata della locazione finanziaria da parte dell'utilizzatore nella misura dell'1% per i fabbricati strumentali o del 2% in caso di fabbricati abitativi;
- per i fabbricati strumentali, pagamento delle imposte ipotecarie catastali nella misura complessiva del 2 per cento all'atto del riscatto da parte dell'utilizzatore (1,5% + 0,5%); in questo caso è bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate (circolare n.12/E/07) ha individuato quale base imponibile su cui calcolare le imposte al momento del riscatto il valore rappresentato dal costo del concedente e cioè il medesimo valore su cui è stata assolta l'imposta al momento dell'originario acquisto dell'immobile da parte della società di *leasing*; per i fabbricati abitativi, pagamento delle imposte ipotecarie catastali nella misura complessiva del 3 per cento all'atto del riscatto da parte dell'utilizzatore (2% + 1%);
- per evitare una doppia imposizione relativamente ai trasferimenti di fabbricati strumentali derivanti da contratti di locazione finanziaria, il Legislatore ha previsto la possibilità per l'acquirente di scomputare dall'ammontare delle imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di

riscatto l'imposta proporzionale di registro dell'1% pagata sui canoni di locazione; nessuno scomputo, invece, era previsto per i *leasing* riguardanti fabbricati abitativi.

Le regole per i *leasing* sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2011

Massima semplificazione, invece, a partire dal 1° gennaio 2011.

Nell'ottica di un'equiparazione pressoché totale delle operazioni di *leasing* immobiliare con i casi di acquisto in proprietà, viene prevista la tassazione "integrale" all'atto dell'acquisto dell'immobile da parte della società di *leasing*:

acquisto originario dell'immobile	le modifiche sono volte a concentrare il prelievo delle imposte ipotecarie e catastali nella fase dell'acquisto dell'immobile da parte della società di *leasing*;
periodo della locazione	per effetto delle modifiche introdotte alla nota all'articolo 1 della Tariffa, parte seconda, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR n.131/86, i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso (in tal caso la registrazione dovrebbe essere in somma fissa pari ad €168, ma sul punto si attendono conferme);
fase del riscatto	le modifiche hanno interessato anche la fase del trasferimento dei beni immobili, derivanti dall'esercizio del riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero, le cessioni di immobili provenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore; in tali casi, infatti, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Le regole a confronto

	Dall'1/01/11	**Fino al 31/12/10**
Acquisto originario dell'immobile	Dovute le imposte ➡ Fabbricati strumentali Ipotecarie: 3% Catastali: 1% ➡ Fabbricati abitativi Ipotecarie: 2% Catastali: 1%	Dovute le imposte ➡ Fabbricati strumentali Ipotecarie: 1,5% Catastali: 0,50% ➡ Fabbricati abitativi Ipotecarie: 2% Catastali: 1%
Periodo della locazione	Registrazione solo in caso d'uso	Obbligo di registrazione ➡ 1% immobili strumentali ➡ 2% immobili abitativi
Fase del riscatto	Imposte ipotecarie, catastali e fisse	Dovute le imposte ➡ Fabbricati strumentali Ipotecarie: 1,5% Catastali: 0,50% ➡ Fabbricati abitativi Ipotecarie: 2% Catastali: 1%

L'imposta sostitutiva per i contratti in corso al 1° gennaio 2011

Per applicare le nuove regole anche ai contratti in corso alla data del 1° gennaio 2011 il Legislatore ha previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva che dovrà essere versata:

- in unica soluzione entro il 31 marzo 2011
- esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni e con le modalità di cui al capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche.

L'assolvimento dell'imposta sostitutiva potrà avvenire indifferentemente da parte di uno dei due contraenti (società di *leasing* e utilizzatore).
Si invitano pertanto i clienti che conducono un fabbricato in forza di contratto di *leasing* a contattare tempestivamente il concedente (società di *leasing*) per accordarsi circa le modalità di pagamento dell'imposta sostitutiva).

Per effetto del pagamento dell'imposta sostituiva, per i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2011:
- non risulterà più dovuta l'imposta di registro sui canoni di locazione finanziaria;
- il riscatto sconterà le imposte ipotecaria e catastale fissa.

IL CONTEGGIO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IPOCATASTALI DOVUTE AL RISCATTO	
CONTRATTI DI *LEASING* IN CORSO ALLA DATA DELL'1/01/11	2% (STRUMENTALI) o 3% (ABITATIVI) CALCOLATO SUL COSTO DEL CONCEDENTE Meno IMPOSTA DI REGISTRO PAGATA FINO AL 31/12/10 = IMPORTO DOVUTO ALL'ATTO DEL RISCATTO Meno SCONTO COSÌ CALCOLATO: (4% X ANNI RESIDUI DURATA CONTRATTO *LEASING*) = **IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE ENTRO 31/03/11**

La responsabilità solidale nei confronti dell'erario
Per effetto di una modifica apportata all'art.57 del DPR n.131/86 ed una all'art.11 del D.Lgs. n.347/90, l'utilizzatore diventa responsabile in solido con la società di *leasing* per il pagamento all'erario sia dell'imposta di registro che delle imposte ipotecarie e catastali. Si estende dunque la responsabilità dell'utilizzatore dell'immobile, prima confinata al rapporto privatistico instaurato con la società di *leasing* (in precedenza unica responsabile nei confronti dell'erario).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2011

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 febbraio 2011 al 15 marzo 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.
In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE	
15 febbraio	▪ **Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94. ▪ **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
16 febbraio	▪ **Versamenti Iva mensili** Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001). I contribuenti Iva mensili **che hanno affidato a terzi la contabilità** (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente al netto dell'acconto versato. ▪ **Opzione per l'Iva di gruppo** Scade oggi**,** il termine per la presentazione dell'opzione relativa ai versamenti Iva infragruppo per il 2011. L'opzione può essere presentata **esclusivamente in via telematica**, utilizzando il modello IVA26. *Il termine, infatti, coincide con quello di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (16 febbraio) dell'anno per il quale ha effetto l'opzione stessa. Si ricorda, peraltro, che l'opzione ha efficacia annuale e non è previsto il rinnovo tacito.*

16 febbraio	▪ **Ravvedimento versamenti** Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 gennaio con sanzione ridotta pari al 2,5% (tale misura sale al 3% per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011). ▪ **Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti** Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2010. ▪ **Autoliquidazione Inail** Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2010 ed all'acconto 2011. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Entro il 16 febbraio deve essere presentata, inoltre, la denuncia, su modello cartaceo, delle retribuzioni da parte dei soggetti obbligati a tale adempimento. La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può, invece, essere presentata entro il 16 marzo. ▪ **Dichiarazioni d'intento** Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di gennaio. ▪ **Versamento ritenute da parte condomini** Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ▪ **Versamento delle ritenute alla fonte da parte dei sostituti** Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui contributi; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
20 febbraio	▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai** Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. ▪ **Versamento contributi Enasarco** Relativamente agli agenti e rappresentanti scade oggi il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2010.
25 febbraio	▪ **Presentazione elenchi Intrastat mensili** Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

28 febbraio	▪ **Presentazione comunicazione dati Iva 2010** Scade oggi il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita al 2010, in alternativa può essere presentata in tale data la dichiarazione Iva omettendo la comunicazione. ▪ **Comunicazione *black list*** Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "*black-list*" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente. ▪ **Presentazione elenchi Intra 12 mensili** Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio 2010. ▪ **Certificazione dei compensi e delle ritenute** Scade oggi il termine per la consegna del CUD da parte dei datori di lavoro per la certificazione dei compensi corrisposti e delle ritenute applicate nel 2010. Scade oggi il termine di consegna delle certificazioni delle ritenute operate a lavoratori autonomi e soggetti percettori di provvigioni o commissioni. ▪ **Certificazione degli utili e proventi equiparati** Entro oggi i soggetti Ires devono consegnare ai percettori di utili e somme equiparate, la certificazione di quanto corrisposto nel 2010. ▪ **Presentazione del modello Uniemens Individuale** Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.
1 Marzo	▪ **Opzione Irap per i soggetti Irpef** Scade oggi il termine per l'invio telematico, da parte di imprese individuali e società di persone, della comunicazione per l'opzione della determinazione della base imponibile Irap secondo le regole delle società di capitali. L'opzione, irrevocabile per un triennio, è relativa agli anni 2011, 2012 e 2013. Scade sempre oggi, per i soggetti Irpef, il termine per presentare la revoca per la determinazione contabile della base imponibile Irap, coloro infatti che avessero presentato l'opzione di adesione per gli anni 2008, 2009 e 2010 e che non la revochino resteranno vincolati per un altro triennio.
2 marzo	▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione** Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/02/11.
15 marzo	▪ **Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

15 marzo	▪ **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

EDITORE E PROPRIETARIO
Gruppo Euroconference S.p.a.

DIRETTORE RESPONSABILE
Gian Paolo Ranocchi

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE
Mensile
Vendita esclusiva per abbonamento

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via E. Fermi, 11/a – 37135 Verona

REDAZIONE
Per informazioni su contributi, articoli e argomenti trattati e-mail:
circolari@euroconference.it

SERVIZIO CLIENTI
Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc..
Tel. 045/8201828 fax 045/502430
e-mail: info@euroconference.it

ABBONAMENTO ANNUALE 2011
Euro 160 Iva esclusa

SITO INTERNET
Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it

STAMPA
Pubblicazione diffusa per e-mail

Autorizzazione del tribunale di Verona n.1449 del 29 giugno 2001